

Abstract. *Il comportamento dell'investitore che fornisca le credenziali del proprio Home Banking e firmi a favore del promotore dei "fogli in bianco" è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra le eventuali condotte delittuose poste in essere da quest'ultimo e l'esercizio delle mansioni cui era adibito per conto della Banca che pertanto, sotto il profilo di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 58/1998, deve ritenersi esente da responsabilità.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. ... R.G.A.C. dell'anno 2018 promossa

DA

C.B. (...), con il patrocinio dell'avv. P.P. ed elettivamente domiciliato in ...

PARTE ATTRICE

CONTRO

BANCA M., con il patrocinio dell'avv. C.M. e dell'Avv. M.R.M., elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito ...

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Responsabilità ex art. 31 del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.).

CONCLUSIONI

All'udienza del 25/02/2021 le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato B.C. citava in giudizio la Banca M. S.p.A. rassegnando – per i motivi ivi dedotti qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare il comportamento illecito posto in essere dal promotore finanziario Sig. S.L. in ordine alle distrazioni delle somme consegnate in denaro contante e in assegni, di cui vi è prova documentale della consegna al promotore ma che non sono poi transitate nel rapporto bancario intrattenuto presso Banca M. S.p.a. e non sono state versate negli strumenti finanziari commercializzati, nonché delle somme distratte dal promotore finanziario mediante la fraudolenta e non autorizzata effettuazione di bonifici in proprio favore e a favore di terzi estranei, il tutto come dettagliatamente indicato in premessa, per un importo complessivo pari ad €.12.826,00 e, per l’effetto, dichiarare la responsabilità della Banca M. S.p.a. ex art. 31 comma 3 d.lgs n. 58/98 (T.U.F.), o in ogni caso ex art. 2059 cod. civ., e condannare la convenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di €.12.826,00, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di appropriazione di ciascuna somma al saldo effettivo.

Risarcire altresì l’attore del danno non patrimoniale e biologico subito in conseguenza della condotta illecita del S., ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 cod. civ., che sarà determinato in via equitativa, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo.

Condannare altresì la convenuta alla refusione delle spese legali del giudizio, comprensive di maggiorazione ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

Con comparsa di risposta si costituiva la BANCA M. S.P.A. rassegnando, anche in via riconvenzionale, per i motivi ivi esposti qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito:

- in via preliminare, previo differimento dell’udienza di comparizione delle parti del 19 luglio 2018, autorizzare la chiamata in causa, ex art. 269 c.p.c., del Sig. L.S., nato ad ... in data (C.F. ...);

- in via principale, rigettare le domande avversarie, in quanto prescritte ed infondate per i motivi esposti in fatto ed in diritto ed in subordine, di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto all’Attore escludendo i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co. 1 c.c.);

- in via subordinata e riconvenzionale, condannare il Sig. L.S. a tenere manlevata e indenne Banca M. S.p.A. da qualsiasi pagamento – anche delle spese processuali – essa fosse costretta a fare all’Attore a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. e/o in forza di quanto disposto dall’art. 31 D. Lgs.vo 58/1998 e, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell’eventuale pagamento all’Attore al saldo;

- in subordine alla precedente conclusione, condannare il Sig. L.S. a pagare a Banca M. S.p.A., a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c., ogni somma che la Banca dovesse essere condannata a pagare all’Attore a titolo di restituzione responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o fondata sull’art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o risarcimento del danno, oltre a quelle eventualmente pagate allo stesso Attore a titolo di rimborso delle spese processuali, tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione dalla data dell’effettuazione del pagamento all’Attore al saldo;

- in ulteriore subordine alle precedenti conclusioni, accertare il diritto di regresso di Banca M. S.p.A. nei confronti del Sig. L.S. per qualsiasi somma la società fosse costretta a pagare all’Attore a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o fondata sull’art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o ex art. 2049 c.c. e/o risarcimento del danno, e di conseguenza venga condannato il terzo chiamato a restituire a Banca M. S.p.A. ogni somma che essa fosse costretta a pagare all’Attore, anche a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell’eventuale pagamento all’Attore al saldo.”.

Autorizzata la chiamata del terzo, L.S., la parte convenuta effettuava rituale notifica degli atti per cui, in assenza di una sua costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia.

Il giudizio veniva istruito mediante l’acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.

2. Parte attrice agisce per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle condotte poste in essere da L.S., promotore finanziario della Banca M. S.p.a., che, dall’anno 1996 all’anno 2009, avrebbe ricevuto versamenti e conferimenti di denaro da parte del B. per il riversamento nel proprio conto corrente ovvero per essere investito in valori mobiliari, in realtà mai eseguito, per una somma pari a circa 30.000 euro.

A sostegno della propria domanda la parte attrice depositava la seguente documentazione:

- Rendiconti degli investimenti asseritamente redatti dal S.;
- Atti di querela sporta nei confronti del S. e relative pronunce giurisdizionali inerenti al processo penale svoltosi nei suoi confronti;
- Comunicazioni della Banca M.;
- Distinte e quietanze di versamento;
- Estratto conto in relazione a bonifici effettuati in favore di S.L. e S. C.;
- Richiesta di risarcimento stragiudiziale effettuata nei confronti di Banca M. e verbale di mediazione negativo.

Sulla base dei fatti narrati e della documentazione depositata citava in giudizio la Banca M. per accertare la propria responsabilità solidale prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 58/1998, limitandosi tuttavia a richiedere il risarcimento del danno unicamente in relazione alla somma di euro 12.826,00, corrispondenti agli importi documentabili di cui si sarebbe appropriato l'infedele promotore finanziario della Banca convenuta.

Di contro, la parte convenuta ha negato la propria responsabilità solidale ritenendo che il nesso causale fra l'esercizio dell'attività del promotore ed il danno subito dal B. fosse stato interrotto dal comportamento colposo di quest'ultimo che avrebbe consapevolmente utilizzato mezzi di pagamento diversi da quelli prescritti dalla normativa di settore, consegnando denaro contante al S. ovvero assegni privi di intestazione e della clausola di "non trasferibilità" ovvero fornendo al promotore i proprio codici segreti per accedere al servizio di home banking ovvero omettendo di verificare i periodici estratti conto inviati dalla Banca che gli avrebbero permesso di verificare l'andamento dei propri rapporti finanziari.

A sostegno delle proprie ragioni, ivi inclusa della propria domanda riconvenzionale nei confronti del Sabatini, la Banca convenuta depositava la seguente documentazione:

- Dichiarazioni rese dal B. nel processo penale tenutasi avanti al Tribunale di Terni;
- Documentazione contrattuale inerente ai rapporti finanziari intrattenuti tra le parti;
- Comunicazioni intervenute fra le parti.

Ciò evidenziato, risulta necessario valutare se il comportamento colposo tenuto dalla parte attrice integri o meno quella “consapevole acquiescenza” del risparmiatore alla violazione delle regole gravanti sul promotore che, secondo la giurisprudenza di legittimità, determina l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore e l'interruzione del nesso causale tra il fatto stesso e l'esercizio delle mansioni cui sia adibito (cfr. Cass. nn. 22956/2015 e 27925/2013).

Ebbene, in relazione alla somma di euro 5.132,00 – corrispondente alla somma degli importi di cui ai bonifici bancari effettuati dal conto corrente del B. in favore di L. e C. S. – a parere dello scrivente, non vi è dubbio che sussiste proprio quella “consapevole acquiescenza” che determina l'insussistenza della responsabilità solidale della Banca convenuta.

Analoga considerazione deve essere svolta anche in relazione alle altre somme asseritamente versate dalla parte attrice al Sabatini che risulterebbero essere state tutte versate in violazione delle regulate contrattuali espressamente pattuite tra il B. e la Banca convenuta.

Invero, come anche ben rilevato in sede penale, l'accettazione da parte dei clienti di una rendicontazione parallela e del tutto difforme da quella ufficiale inviata dalla Banca, la consegna ingenti somme in contanti dietro rilascio di un brogliaccio a firma Sabatini o di assegni privi della clausola di “non trasferibilità”, in violazione delle regole di prudenza e contrattuali, devono essere considerati un chiaro indice della consapevolezza di operare extra ordinem e dell'esistenza di quella “consapevole acquiescenza” di cui sopra si è dato conto (cfr. sentenza n.835/2015 del Tribunale di Terni).

In particolare, deve essere valorizzata, in negativo per la parte attrice, che la comunicazione dei codici di accesso home banking al proprio conto corrente è avvenuta al di fuori di ogni regola di prudenza risultando notorio, oltretutto contrattualmente previsto, che tali codici sono strettamente personali e non devono essere comunicati a terzi, nemmeno ai promotori della Banca medesima.

A ciò si aggiunga che non risulta contestato che il B. ha sempre e regolarmente ricevuto copia degli estratti conto inviati dalla Banca, ha spesso consegnato denaro in contante al Sabatini, firmato “fogli in bianco”, di essersi accorto, sin dall'anno 2006, che mancavano alcune somme di denaro dal proprio conto corrente ma, nonostante ciò, la parte attrice ha continuato a riporre fiducia nell'attività del promotore senza denunciare alcunché all'Istituto bancario che nulla poteva sapere delle condotte delittuose tenute dal Sabatini (cfr. dich. dibattimentali del B.).

Deve quindi ritenersi, conformemente a quanto rilevato in sede penale, che la negligenza del cliente – almeno in relazioni ai fatti ed alle somme oggi richieste – sia stata idonea ad interrompere il

nesso di causalità tra le condotte delittuose del Sabatini e l'esercizio delle mansioni cui era adibito per conto della Banca convenuta che, sotto il profilo di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 58/1998, deve ritenersi esente da responsabilità.

Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato, ogni ulteriore questione e domanda delle parti da ritenersi assorbita.

Le spese legali possono essere compensate fra le parti attesa la fondatezza in astratto della richiesta risarcitoria ma l'insussistenza in concreto delle ragioni di credito del B..

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. .../2018 vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda di parte attrice;
- 2) Spese legali compensate;

Così deciso in Terni il 30 agosto 2021

Il Giudice